

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- L'AQUILA -

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Per la **Sig.ra MARINA SCIMIA** (C.F. SCM MRN 64C43 A345T), nata a L'Aquila (AQ), il 3.03.1964, ivi residente alla Via Antica Arischia II n. 2 ed ivi elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, alla Via Salaria Antica Ovest n. 8 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ortu (C.F. RTO FNC 80D11 A345M), del Foro di L'Aquila (AQ), che la rappresenta e difende, congiuntamente così come disgiuntamente, dall'Avv. Benedetta Baldassarre (BLD BDT 90H41 L418X) del Foro di Novara, giusta procura estesa in calce al presente atto.

L'Avv. Francesco Ortu dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. fax 0862.1961120 e all'indirizzo PEC francesco.ortu@pecordineavvocatilaquila.it.

L'Avv. Benedetta Baldassarre dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. fax 0321.32851 ed all'indirizzo PEC avvbenedettabaldassarre@pec.ordineavvocatinovara.it. (Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO (C.F. e p.i. 00115590671), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Teramo (TE), Circonvallazione Ragusa n.

E NEI CONFRONTI DI

Della Sig.ra PAOLA PIERANNUNZI (C.F. PRN PLA 86C66 L103Y), nata a Teramo (TE) il 26.03.1986, ed ivi residente (Fraz. Villa Falchini) alla Via Ciccarelli n. 12

(Controinteressata)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA CAUTELARE

a) dell'esito **POST ELABORAZIONE** della prova unica scritta del 17/11/2021 sessione pomeridiana relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORI SOCIO SANITARI CAT. B - LIVELLO ECONOMICO Bs - RUOLO TECNICO PER LE SEGUENTI ESIGENZE DELLE AZIENDE USSLI DI TERAMO, LANCIANO-VASTO-CHIETI E AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA (CODICE CONCORSO CI7), indetto dalla Asl di Teramo in esecuzione della **deliberazione n. 2287 del 18/12/2019**, rettificata con **deliberazione n. 012 del 02/01/2020**, pubblicato sul sito aziendale della Asl di Teramo in data 02.03.2022, consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> nella medesima data attinto dalla ricorrente, nella parte in cui considera la prova svolta dalla ricorrente "Non Superata".

b) degli atti e verbali, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione esaminatrice ha corretto i compiti assegnando alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente Sig.ra Marina Scimia, una valutazione complessiva di 39,75/60;

c) dunque, della prova scritta svolta dalla ricorrente Sig.ra Marina Scimia (cfr. All. 10), nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti nn. 19 e 29 della prova sottoposta alla ricorrente;

d) **del verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022** nonché dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (**CODICE CONCORSO CI7**), nei quali la Commissione (nominata con delibera 576 del 23 marzo 2021), ha individuato le domande e ha modificato le relative risposte ai quesiti nn. 18 e 27 contenuti nella prova nr. 1, estratta quale "Prova nr. 1 del 17.11.2021 sessione pomeridiana" (cfr. All.ti 6,7, 8, 9 e 10) corrispondenti ai quesiti 19 e 29 della prova della ricorrente Sig.ra Marina Scimia (cfr. All.ti 7 e 9) e specificatamente:

Domanda 27 (n. 19 del compito della ricorrente).

COSA ACCADE NELL'ESSERE UMANO CON L'AVANZARE DELL'INVECCHIAMENTO:

- a) Tutte le precedenti;*
- b) Il tessuto adiposo si riduce a favore della massa magra (massa muscolare);*
- c) Si riduce la motilità intestinale;*

Domanda 18 (29 del compito della ricorrente).

COME SI PREPARA IL MATERIALE CHE DEVE ESSERE STERILIZZATO?

- a) la confezione deve essere chiusa ermeticamente;*
- b) l'imballaggio usato deve essere impermeabile agli agenti fisici;*
- c) l'imballaggio usato deve essere chiuso ermeticamente e permeabile agli agenti fisici e chimici.*

o, per quel che possa occorrere, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per la ricorrente;

e) **del verbale n. 11 del 02.02.2022 e n. 12 del 21.02.2022**, oltre quelli eventualmente pur non conosciuti dalla ricorrente, nei quali la commissione ha omesso di rivalutare e riconsiderare e/o ha rivalutato e/o riconsiderato in senso sfavorevole alla ricorrente, le domande nn. 18 e 27, contenute nella prova scritta della busta n. 2 estratta in sede di sessione pomeridiana del 17.11.2021;

f) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, **ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.**

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a **vedersi considerata “Superata” con punteggio 44,25/60 la prova unica scritta** del Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari categoria B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti ed Avezzano-Sulmona-L'Aquila (**CODICE CONCORSO C17**), ed a vedersi attribuito il punteggio conseguente alla risposta corretta (+ 2) e riaccreditato il punteggio decurtato (+ 0,25) per aver considerato errate le risposte date ai quesiti nn. 19 e 29 della prova della ricorrente (cfr. All.ti 6,7,9 e10) e, quindi, un punteggio complessivo di 44,25 punti o altro accertato, da sommarsi al punteggio (max 40 come

previsto nel bando) conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserita nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente ad attribuire alla **Sig.ra MARINA SCIMIA**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande ai quesiti nn. 19 e 29 del compito della ricorrente (Prova SCMMRN64C43A345T) corrispondenti ai quesiti nn. 18 e 27 di cui alla busta n. 2 della prova, nr. 1 del 17.11.2021, estratta per la sessione pomeridiana e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo alla stessa attribuito ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio come ricalcolato, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico.

E, nelle more,

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE,

sospendere immediatamente gli atti impugnati e ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla Commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, atteso che all'espletamento della procedura consegue la stipula dei contratti di lavoro vanificando sostanzialmente la tutela giuridica e/o la renderebbe estremamente difficoltosa.

FATTO

1. Con **deliberazione n. 2287 del 18.12.2019**, rettificata con **deliberazione n. 012 del 02.01.2020**, la Asl di Teramo ha indetto la procedura di concorso aggregata per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori

Socio Sanitari categoria B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti ed Avezzano-Sulmona-L'Aquila (**CODICE CONCORSO C17**) pubblicando il relativo Bando sul sito aziendale della Asl di Teramo al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/20-Bando-Concorso-OSS-aggregato.pdf>, (cfr. All.ti 2 e 3) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 Speciale (Concorsi) del 07.02.2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4* serie speciale - concorsi n. 48 del 23.06.2020.

2. Con successivo Diario, pubblicato sulla GU n. 83 del 19.10.2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/21-Diario-prova-scritta-u-OSS.pdf>, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del Decreto Legge n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021 è stato comunicato ai candidati che ... “ ... *le prove pratica ed orale previste dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di centonovantasei operatori socio sanitari - categoria B, livello economico BS (codice concorso C17), procedura aggregata aziende USL Teramo - Lanciano Vasto Chieti - Avezzano Sulmona L'Aquila, indetto con deliberazione n. 2287 del 18 dicembre 2019, rettificata con deliberazione n. 12 del 2 gennaio 2020 di cui all'avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, saranno sostituite da un'unica prova che si svolgerà presso Fiera Roma via Portuense, nei giorni 16 e 17 novembre 2021*” (cfr. All. 4);

3. Nello stesso Diario è stato precisato che “ ... *La prova unica è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute relativamente a:*
elementi di etica e deontologia;

elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero;

elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione;

elementi di primo soccorso;

elementi di metodologia del lavoro;

elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi;

competenze relative all'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali.” (cfr. All. 4);

4. Sempre nel predetto Diario veniva specificato che “ ... *Si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica è pari a 60 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova pratica e prova orale) **e il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.***” (cfr. All. 4);

5. sempre nel predetto Diario veniva specificato che: “ ... *La correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa*” (cfr. All. 4);

4. La prova scritta si è svolta in data 16.11.2021 e 17.11.2021 ed i candidati sono stati suddivisi in 4 gruppi (**turno 1** mattina 16.11.2021 - **turno 2** pomeriggio 16.11.2021 - **turno 3** mattina 17.11.2021 - **turno 4** pomeriggio 17.11.2021), cui sono stati sottoposti 4 questionari differenti, estratti a sorte tra i sei predeterminati dalla commissione;

5. La ricorrente ha partecipato alla prova del 17.11.2021 nella sessione pomeridiana (candidati da Petricone Oscar a Zylaj Ornela), nella quale veniva estratta la busta n. 2 (cfr. All. 5).
6. In data 18 gennaio 2022, è stato pubblicato l'esito della prova che, per la ricorrente Sig.ra Marina Scimia, **è stata ritenuta "SUPERATA"** (cfr. All. 6), come dalla stessa verificato sul portale dedicato ConcorsiSmart accedendovi con la identità digitale SPID, **essendo state contabilizzate e considerate 22 risposte corrette, 8 errate e 0 non date** (cfr. All. 7), con un punteggio, quindi, di 42 punti, ovvero il punteggio minimo consentito per il superamento della prova come indicato dal Diario della prova.
7. La Commissione ha, infatti, attribuito un punteggio di 2 per ogni risposta corretta, di -0,25 per ogni risposta errata e 0 per ogni risposta non data.
8. Con atto inviato a mezzo e-mail ai candidati il 24.02.2022 (cfr. All. 8), la Commissione ha comunicato che, con verbali 11 e 12 del 2 e 22 Febbraio 2022 aveva " ... stabilito di chiedere alla ditta affidataria del servizio la fonte dalla quale è stata fatta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova ... " e, preso atto " ... del riscontro fornito dalla ditta affidataria in ordine alla richiesta delle fonti per la indicazione della risposta esatta relativamente a nr. 7 quesiti ... ", aveva deciso 1) **di modificare la risposta da considerarsi corretta** per il quesito 9 della busta 5 **ed il quesito 27 della busta 2**, estratte rispettivamente per la sessione pomeridiana del 17.11.2021 e per la sessione pomeridiana del 16.11.2021; 2) considerare corrette due risposte su tre per le domande 2 e 7 rispettivamente contenute nella buste 2 e 5; 3) di confermare la correttezza di una risposta data come esatta dalla ditta affidataria della procedura relativamente al

quesito 13 della busta 5; 4) di modificare la risposta corretta per il quesito 24 della busta 5; 5) ed, in ultimo, di dare per corrette tutte le risposte del quesito n. 8 della busta 1 estratta nella sessione mattutina del 17.11.2021;

9. In data 02.03.2021 è stato pubblicato sul sito aziendale l'esito della prova unica scritta come rettificato <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2020/06/22-Esito-post-rielaborazione-OSS.pdf> (cfr. All. 9) che **ha visto l'odierna ricorrente Sig.ra Marina Scimia passare da un esito di prova "SUPERATA" ad un esito di prova "NON SUPERATA" con un punteggio di 39,75;**

10. Il tutto poiché fra le domande considerate non corrette dalla ditta affidataria vi era la domanda n. 27 della busta n. 4 (n. 29 e penultima del compito della ricorrente) e che la rivalutazione della stessa faceva sì che l'originario punteggio di 42 (che rendeva la prova superata) scendeva a 39,75 essendo state riconteggiate e considerate 21 risposte corrette, 9 errate e 0 non date, rendendo la prova della ricorrente non superata.

11. Si ribadisce che con verbale n. 12 del 21.02.2022 la Commissione, prendendo atto: “*... del riscontro fornito dalla ditta affidataria – in ordine alla richiesta delle fonti per l'indicazione della risposta esatta relativamente a n. 7 quesiti.*

In particolare, rileva che relativamente:

- *ai due quesiti di seguito riportati, emerge che la Ditta affidataria ha rilevato che le risposte impostate quali esatte ai fini della correzione automatica (rispettivamente b ed a), sono in realtà errate essendo esatta la risposta c per ambedue:*

1. *NELLA GESTIONE DI UNA PERSONA CON CATETERE VESCICALE PER RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE DELLE VIE URINARIE E' IMPORTANTE:*
 - a) *Igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante;*
 - b) *Tutte le precedenti*
 - c) *Favorire l'idratazione*

2. *COSA ACCADE NELL'ESSERE UMANO CON L'AVANZARE DELL'INVECCHIAMENTO:*
 - a) *Tutte le precedenti;*
 - b) *Il tessuto adiposo si riduce a favore della massa magra (massa muscolare);*
 - c) *Si riduce la motilità intestinale ...”*

Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata e difesa ne domanda l'annullamento per i seguenti motivi.

DIRITTO

1. **Violazione dell'art. 3 e 97 Cost, violazione dell'art. 2 Cost., violazione e/o falsa applicazione del bando quale *lex specialis*. Eccesso di potere - irragionevolezza della motivazione – illogicità manifesta - disparità di trattamento. Quanto al procedimento.**

Il verbale n. 12 del 21 febbraio 2022, è viziato sotto molteplici aspetti.

Dalla sua illegittimità deriva naturalmente quella degli atti consequenziali e derivati, quindi anche della graduatoria definitiva che quivi si impugna e contesta.

Anzi tutto, non poteva la Commissione esaminatrice demandare supinamente ad un soggetto terzo (che è mero ausiliario), la modifica dei quesiti già ufficialmente proposti e sui quali l'odierna ricorrente ha risposto senza provvedere ad un'autonoma valutazione.

A ciò si aggiunga l'aver rivisto il giudizio in modo grossolano e approssimativo facendo leva sull'ambiguità delle domande (ovvero la correttezza di più di una risposta ad alcune domande, mentre in base ai principi concorsuali le stesse avrebbero dovuto avere un'unica UNIVOCA risposta esatta, predeterminata a monte), vieppiù a fronte di alcune “... contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica ...” (cfr. provvedimento del 24.02.2022).

Tali incongruenze procedurali, oltre a costituire evidentemente un eccesso di potere da parte dell'amministrazione, violano senza dubbio i canoni di ragionevolezza e legalità a presidio della materia dei concorsi pubblici, nonché il principio di “*affidamento sulla legittimità degli atti amministrativi e della loro conservazione*”, in ossequio al quale andava tenuto buono l'esito positivo per la ricorrente.

La normativa ed il bando prevedono, peraltro, che l'esito (positivo o negativo che sia) venga stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Non da altri.

Nella fattispecie, è avvenuto invece che la Commissione abbia demandato “*alla ditta affidataria del servizio di prova digitalizzata di rielaborare la correzione della prova*”

Argomentando al contrario, neppure può sostenersi che la ditta affidataria si sia basata a sua volta sul deliberato della Commissione, posto che nel verbale n. 12 del 12.02.2022 è proprio la Commissione che si adegua al “*riscontro fornito dalla ditta affidataria*”.

In buona sostanza, nel concorso pubblico è stata la ditta affidataria (e non la preposta Commissione) a stabilire la pretesa illegittimità del primo esito che ha visto la ricorrente quale vincitrice.

Circostanze tutte ben chiare e note ai membri della Commissione stessa.

E invece non è possibile che l'esito di un esame venga demandato ad una ditta estranea che ha solo (eventualmente) il compito di predisporre la correzione automatica delle schede di risposta dei singoli candidati.

Non è possibile che la Commissione decida di rivedere l'esito di un esame dopo che le buste con le domande sono state aperte e quindi debitamente sottoscritte da tutti i componenti, solo perché riceve alcune lamentele da parte dei candidati, pena la violazione anche del principio di imparzialità che dovrebbe orientare l'agire amministrativo, tanto più in una materia estremamente delicata per via della facile esposizione a condizionamenti esterni, quale quella dei concorsi pubblici.

Neppure è ammissibile che una commissione, a seguito di lamentele e solo dopo che una ditta esterna rimetta mano alla correzione delle domande, si avveda che alcune sono incorrette, altre non precise, **altre addirittura prevedano più risposte giuste.**

Se la prova era già irregolare prima dello svolgimento della stessa da parte dei candidati, tale irregolarità NON può essere cagione di danno da esclusione dell'odierna ricorrente, valutata dapprima come idonea e poi successivamente ritenuta non idonea.

Per i sopra descritti motivi il verbale di correzione impugnato nel presente ricorso è illegittimo e va pertanto annullato nella parte in cui considera errate le risposte date dall'odierna ricorrente.

Per l'effetto la ricorrente Sig.ra Marina Scimia, anche indipendentemente dalla ricorrezione dell'elaborato, deve veder fatti salvi gli effetti della prima correzione avente esito positivo (su tutte, **Tar Lombardia, sentenza n. 671/2021**).

2. Violazione dell'art. 3 e 97 Cost, violazione dell'art. 2 Cost., violazione e/o falsa applicazione del bando quale *lex specialis*. Eccesso di potere - irragionevolezza della motivazione – illogicità manifesta - disparità di trattamento. Con riguardo alle risposte della ricorrente considerate errate dalla Commissione esaminatrice.

Come detto, la ricorrente è stata dapprima ammessa con punteggio di 42/60 e poi, a fronte della rielaborazione delle risposte alle domande da parte della ditta affidataria, esclusa con punteggio di 39,75.

Il discrimine fra l'esito "superato" e quello "non superato" è stato l'ingiustificato cambio di risposta esatta nella domanda n. 27 della busta n. 2 della sessione pomeridiana del 17.11.2021 (n. 19 del compito della ricorrente).

Di seguito il testo.

COSA ACCADE NELL'ESSERE UMANO CON L'AVANZARE DELL'INVECCHIAMENTO:

A) Tutte le precedenti;

B) Il tessuto adiposo si riduce a favore della massa magra (massa muscolare);

C) Si riduce la motilità intestinale

La risposta data dalla candidata Sig.ra Marina Scimia è stata l'opzione "A" ("tutte le precedenti").

Tale risposta era stata ritenuta inizialmente corretta.

Successivamente, con verbale n. 12 del 21.02.2022 la Commissione rilevava che tale risposta fosse errata, ed indicava quale corretta l'opzione "C" (*"si riduce la motilità intestinale"*).

A ciò si aggiunga anche che un'altra domanda, la cui risposta è stata considerata dalla Commissione come errata in entrambi gli esiti, a parer della ricorrente, è da ritenersi corretta.

Trattasi della domanda n. 18 della busta n. 2 della sessione pomeridiana del 17.11.2021 (n. 29 del compito della ricorrente)

Di seguito il testo.

COME SI PREPARA IL MATERIALE CHE DEVE ESSERE STERILIZZATO?:

- A) la confezione deve essere chiusa ermeticamente;*
- B) l'imballaggio usato deve essere impermeabile agli agenti fisici;*
- C) l'imballaggio usato deve essere chiuso ermeticamente e permeabile agli agenti fisici e chimici*

A tale quesito la ricorrente ha risposto con l'opzione B (*"la confezione deve essere chiusa ermeticamente"*) risposta che deve ritenersi essere corretta, difformemente dalla valutazione della Commissione.

Comunque, anche in base ai nuovi esiti le risposte date dalla Sig.ra Marina Scimia devono ritenersi corrette.

Ma si proceda con ordine.

Con riguardo alla domanda n. 27 della busta n. 2 della sessione pomeridiana del 17.11.2021 (n. 19 del compito della ricorrente) la ricorrente ha risolto il quesito

barrando, come risposta esatta, quella di cui alla lettera C del suo compito (“*tutte le precedenti?*”).

La ditta affidataria ha valutato come esatte, ai fini della correzione automatica, rispettivamente la lettera A e C.

Con verbale n. 12 del 21.02.2022 la Commissione (su suggerimento e correzione della ditta affidataria) ha stabilito che le risposte impostate quali esatte sono in realtà errate, essendo esatta solo la risposta B.

La risposta data dalla Sig.ra Scimia è invece COMUNQUE ESATTA in quanto l'invecchiamento, come è noto *lippiis et tonsoribus*, è un processo che si accompagna a cambiamenti anatomici e strutturali che si ripercuotono sulle funzionalità di organi e/o tessuti.

Si riduce la motilità intestinale, causata dall'inattività fisica e dalla riduzione delle quantità di cibi e bevande compresi nella dieta.

Il mantenimento di un buon peso corporeo, con una massa sotto controllo ed una buona dieta fatta di alimenti ricchi di nutrienti ma con un apporto calorico controllato associato al movimento permette di mantenere il corpo efficiente, riducendo al minimo la perdita di massa muscolare, evitando l'aumento di massa grassa e conservando ossa dense e robuste.

Quanto sopra si ottiene grazie alla prevenzione che fornisce la possibilità di migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano, distinguendosi solitamente tre principali fasi dell'invecchiamento: la presenilità (48-60 anni), la senescenza (60-72 anni) e la senilità (oltre i 72 anni).

Tanto si apprende da testi didattici per la formazione OSS (Manuale per OSS – EDISES – All. 11) e sulla pagina web (<https://www.mauriziotommasini.it/invecchiamento-prevenzione-salute> - Invecchiare in salute con la dieta e l'attività fisica)

Con riguardo alla domanda n. 18 della busta n. 2 della sessione pomeridiana del 17.11.2021 (n. 29 del compito della ricorrente).

La Sig.ra Scimia ha risolto il quesito *flaggando*, come risposta esatta, quella di cui alla lettera B (“la confezione deve essere chiusa ermeticamente”) mentre la Commissione ha ritenuto corretta – sin da principio – la risposta C.

Tuttavia, è indubbia evidenza che la risposta indicata come corretta dalla Commissione NON è l'unica che può considerarsi tale.

Infatti, nella prassi ospedaliera il personale che si occupa del processo di sterilizzazione è composto prevalentemente da OSS.

La normativa di riferimento (**UNI EN 868 e UNI EN ISO 11607**) impone un'attenta analisi del confezionamento.

L'obiettivo di un sistema di imballaggio è quello di mantenere sterili i dispositivi processati sino al momento del loro utilizzo.

Per tale ragione, la confezione deve isolare il dispositivo dalla contaminazione ambientale e proteggerlo dall'esposizione ad eventi avversi o critici attraverso un sistema a chiusura ermetica atta a creare una barriera protettiva sterile.

Tanto si apprende dalla dottrina in tema di formazione degli OSS (cfr. su tutti MEMO 5 – STERILIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO – redatto

dall'Agazia Sanitaria e Sociale dell'Emilia Romagna e fruibile alla pagina <https://assr.regione.emilia-romagna.it/>)

Ma v'è di più.

È proprio la ASL Teramo a confermare la correttezza della risposta della Sig.ra Scimia.

Infatti, il **Protocollo aziendale di processi di sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili della ASL TERAMO** (Numerazione S.Q.A. 01/Ed. 2021 - Data emissione 16/06/2021 - fruibile alla pagina <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/06/PROTOCOLLO-STERILIZZAZIONE.pdf>) stabilisce, fra le altre cose, **che la chiusura di buste preformate debba avvenire con TERMOSALDATURA** e che la chiusura con il semplice nastro adesivo sia, ovviamente, vietata (cfr. pag. 22 e seguenti protocollo – All. 13).

Viene inoltre specificato che i contenitori più grandi (cd. container) abbiano una chiusura ERMETICA.

Ne discende incontrovertibilmente che – e questo appare cosa naturale – il materiale da sterilizzare debba essere di fatto sigillato ermeticamente per evitare contaminazioni, anche accidentali, con agenti esterni che compromettano la sterilità del materiale da utilizzare per i trattamenti sanitari.

Le risposte date dalla ricorrente alle due domande sono pertanto corrette di talchè è viziato in quanto erroneo il verbale che attribuisce un punteggio difforme alla ricorrente: la medesima ha invece diritto a vedersi riconosciuto il relativo punteggio utile.

Non sono necessarie soverchie parole.

3. Con riguardo al procedimento – violazione di legge in materia di segretezza dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 con particolare riferimento all'art. 18), violazione e/o falsa applicazione del bando quale *lex specialis* del procedimento.

Sempre in ordine al procedimento, è principio pacifico di ogni procedimento concorsuale il mantenimento della segretezza riguardo l'individuazione del concorrente, la cui identità va svelata solo a giudizio espresso.

Il *vulnus* della procedura sotto questo profilo risiede nella circostanza per cui, essendo già stato stilato il primo elenco degli ammessi, sono stati svelati i nomi dei singoli concorrenti, il che viola ogni principio di trasparenza ed imparzialità della P.A.

Ne consegue che, nella peggiore delle ipotesi, il concorso oggetto del presente ricorso andrà annullato anziché veder modificare l'originario esito.

Al più, invero, avrebbe dovuto provvedersi all'annullamento del concorso poiché, così operando, è stato violato il principio della segretezza generando l'individuazione del concorrente ben prima che venisse assegnato il punteggio e lo stesso deve ritenersi anche riguardo alla custodia degli elaborati concorsuali.

Senonché la ricorrente ha interesse al sopra indicato annullamento soltanto in via gradata e laddove non venga ritenuta vincitrice, potendosi in tal caso giocare la chance di una nuova prova.

Pertanto, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato annullamento del verbale un. 12 del 21 febbraio 2022 nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto presupposto e

derivato, l'intera procedura andrà annullata e ripetuta in quanto adottata in violazione di legge.

Sul punto l'Autorità Garante della Privacy afferma che, oltre alla progettazione del bando di concorso, alla raccolta delle domande di partecipazione dei candidati, alla gestione delle prove di selezione e delle graduatorie, le Amministrazioni devono preoccuparsi anche e, soprattutto, di garantire il corretto trattamento dei dati personali, comuni e particolari; questi, invero, costituiscono una parte sostanziosa del patrimonio informativo generato dalla procedura concorsuale (cfr. **provvedimento Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2020**, doc. web n. 9461168).

Da ultimo ma non in ordine di importanza, si pone l'attenzione sulla recentissima sentenza del Consiglio di Stato (pubblicata sul "Messaggero" Abruzzo il 12.04.2022 e anche sul sito web del quotidiano "Il Centro" alla pagina <https://www.ilcentro.it/pescara/i-giudici-annullano-il-concorso-per-vigili-si-ripetono-gli-esami-1.2834333>) in materia di protezione e segretezza dei dati personali dei candidati.

Il Consiglio di Stato, applicando nel modo più corretto il principio dell'anonimato nei concorsi pubblici, di fatto avalla e sostiene – cosa mai dubitata – la tesi di questa difesa sul tema.

Confermando la sentenza del Tar Abruzzo del 28 gennaio 2021 con cui erano state già dichiarate nulle le prove, invero, il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame proposto dalla Comune organizzatore applicando il principio addirittura a documenti siti in busta chiusa ma facilmente riconoscibili a fronte della carente segretezza nella registrazione e catalogazione degli stessi.

Una volta finita la prova di concorso, alcuni partecipanti non ammessi alla prova orale hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale, lamentando la violazione del principio dell'anonimato perché nei codici a barre consegnati ai partecipanti alle prove scritte figurava anche un codice numerico eccessivamente corto (composto da non più di quattro cifre) e dunque riconoscibile e facilmente memorizzabile.

Si noti come la sentenza abbia giudicato su una violazione di anonimato accertata in relazione a documenti in BUSTA CHIUSA.

Argomentando sulla linea di ragionamento seguita dal Consiglio di Stato, NON potrà non rilevarsi come, nel caso che ci occupa, i nominativi ed i dati (sia degli ammessi che – cosa ben più grave – degli esclusi) siano stati resi pubblici e di fatto palesati ad esito ancora incerto.

Tanto più che lo stesso è stato addirittura MODIFICATO successivamente.

Non sarà arduo compito fare proprio il principio espresso dal Consiglio di Stato nella sopra indicata sentenza che, sul punto, ha statuito che: “ ... *l'anonimato è la condizione che garantisce, nelle procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati. **Le condotte che pongono in pericolo l'anonimato costituiscono anche condotte di lesione dell'imparzialità e della par condicio.** Il che significa che non è necessario accertare se la violazione dell'anonimato si sia effettivamente determinata, essendo sufficiente la messa in pericolo dell'obiettivo tutelato”.*

Non sono necessarie soverchie parole.

4. Violazione di legge e nella fattispecie dell'art. 35, comma 3, lettere A e B del Testo Unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs. 165/2001) – Violazione del bando quale *lex specialis* della procedura.

La ditta affidataria della correzione della prova tramite sistema informatico è intervenuta alla seconda correzione quando tutti i candidati che hanno partecipato al concorso erano stati conosciuti o comunque conoscibili.

Tanto pregiudica i criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza di cui all'art. 35 comma 3 lett. a) e b) del TUPI (Testo Unico del Pubblico Impiego).

Tale norma, infatti, afferma che: “ ... *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; ...”

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei sopra illustrati motivi di doglianza pertanto, il verbale va annullato con salvezza del precedente, attributivo del punteggio utile all'odierna ricorrente.

5. Violazione di legge e nella fattispecie dell'art. 14 comma 6 del d.p.r. 487/1994 – Violazione del bando quale *lex specialis* della procedura

La seconda correzione della prova, avvenuta a candidati già riconosciuti, ed il relativo verbale che ne dà atto, violano direttamente l'art. 14, comma 6 del D.P.R. 487/1994, il

quale prevede che “ ... *il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.*”

Posto quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei summenzionati motivi di impugnazione si chiede, quindi, all'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito di annullare integralmente il verbale di correzione, disponendo un nuovo svolgimento della prova pratica e di tutte le eventuali successive in guisa tale da mantenere l'anonimato dei candidati fino al termine della prova.

6. IN VIA CAUTELARE – richiesta di sospensiva degli atti impugnati.

La richiesta di sospensiva degli atti impugnati e, per quanto occorrer possa, di ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla Commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione precedente si fonda sul grave pregiudizio che la ricorrente subirebbe dall'applicazione della seconda graduatoria che di fatto ed ingiustamente la vedrebbe quale esclusa.

Le motivazioni sopra espresse ed i riferimenti normativi violati possono far supporre un probabile accoglimento del ricorso.

Le violazioni di legge poste in atto dalla Commissione in danno della ricorrente (e con tutta probabilità di altri candidati), quindi, evidenziano l'esistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto invece al *periculum*, il danno grave ed irreparabile che deriva alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è evidentemente *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitrice o, comunque, collocata nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso, che ben potrebbe tra l'altro essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie.

È infatti cosa palese, alla luce di quanto sopra esposto, che l'esclusione della ricorrente cagionerebbe un danno di non poco conto anche in termini di assunzione presso altra Azienda Sanitaria.

Scopo della ricorrente, nata e residente nella città L'Aquila, è quello di avere la concreta possibilità di riavvicinarsi alla propria famiglia.

Il concorso oggetto di vaglio odierno ha visto la partecipazione della ricorrente proprio per tale motivo.

Oltre a ciò, alla luce della prova svolta dalla ricorrente che alla luce degli illustrati motivi è da ritenersi corretta, è altresì indispensabile evitare che la stessa nonostante abbia superato una prova rispondendo correttamente alle domande sottoposte, venga esclusa da qualsivoglia graduatoria/elenco da cui le altre ASL indicate nel Bando (*rectius* Bandi) possano attingere per le assunzioni.

Pertanto, la vigenza della graduatoria che esclude la ricorrente nelle more della decisione del presente giudizio toglierebbe alla candidata l'occasione di un'assunzione legittima a tempo indeterminato

A ciò si aggiunga che, poiché all'espletamento della procedura consegue la stipula dei contratti di lavoro, il permanere della graduatoria che vede esclusa l'odierna ricorrente darebbe luogo all'insorgere di rapporti di lavoro tra le amministrazioni ed altri candidati, di talchè anche il reinserimento in graduatoria, se successivo alla stipula di detti contratti, vanificherebbe sostanzialmente la tutela giuridica della posizione della odierna esponente e/o la renderebbe estremamente difficoltosa.

P.Q.M.

La **Sig.ra MARINA SCIMIA**, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa insiste affinché Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, *contrariis reiectis* e previa ogni necessaria declaratoria:

- **IN VIA CAUTELARE** sospendere immediatamente gli atti impugnati e, se e per quanto occorra, ogni precedente o ulteriore atto adottato dalla Commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, atteso che all'espletamento della procedura consegue la stipula dei contratti di lavoro vanificando sostanzialmente la tutela giuridica e/o la renderebbe estremamente difficoltosa;
- **NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati per quanto di interesse della ricorrente confermando il primo giudizio di idoneità già svolto;
- **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA**, annullare l'intera procedura di Concorso pubblico per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B - livello economico Bs - Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (CODICE CONCORSO C17);
- **NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA**, annullare l'atto impugnato e tutti gli atti successivi e consequenziali per quanto di interesse della ricorrente, disponendo se del caso la ripetizione della prova illegittima e di tutte le eventuali successive.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e riserva di danni.

Si producono, unitamente al presente ricorso, i seguenti documenti:

1. Foliario;
2. **Primo bando in esecuzione della deliberazione n. 2287 del 18.12.2019**, Asl di Teramo relativa alla procedura di concorso aggregata per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari categoria B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti ed Avezzano-Sulmona-L'Aquila (**CODICE CONCORSO C17**);
3. **Secondo bando come rettificato con deliberazione n. 012 del 02.01.2020**, Asl di Teramo relativa alla procedura di concorso aggregata per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari categoria B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti ed Avezzano-Sulmona-L'Aquila (**CODICE CONCORSO C17**);
4. Diario Asl Teramo relativo alla prova unica della procedura di concorso aggregata per Titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari categoria B - livello economico Bs – Ruolo Tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti ed Avezzano-Sulmona-L'Aquila (**CODICE CONCORSO C17**);
5. Elenco domande busta n. 2 della prova scritta sostenuta dalla ricorrente nella sessione pomeridiana del 17.11.2021;
6. Primo esito prova scritta superata dalla ricorrente;

7. Primo esito prova scritta superata estrapolata dal sito ConcorsiSmart accedendovi con la identità digitale personale SPID;
8. Atto inviato a mezzo e-mail in data 24.02.2022 dalla Asl Teramo (prot. 0024990/22 del 24.02.2022) nella quale veniva comunicato il cambio delle risposte ritenute esatte;
9. Secondo esito rivisto prova scritta non superata dalla ricorrente;
10. Secondo esito rivisto prova scritta non superata estrapolata dal sito ConcorsiSmart accedendovi con la identità digitale personale SPID;
11. Manuale per OSS – EDISES, estratto relativo all'invecchiamento;
12. MEMO 5 – STERILIZZAZIONE IN AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO – redatto dall'Agenzia Sanitaria e Sociale dell'Emilia Romagna e fruibile alla pagina <https://assr.regione.emilia-romagna.it/>;
13. **Protocollo aziendale di processi di sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili della ASL TERAMO** (Numerazione S.Q.A. 01/Ed. 2021 - Data emissione 16/06/2021 - fruibile alla pagina <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/06/PROTOCOLLO-STERILIZZAZIONE.pdf>).

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso prevede il pagamento di un C.U. pari ad €uro 325,00.

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

L'Aquila, addì 19 Aprile 2022

Avv. Francesco Ortu

Avv. Benedetta Baldassarre

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a. ad un controinteressato individuato nella Sig.ra Paola Preannunzi, che ha visto superata la prova unica scritta ottenendo un punteggio superiore a quello della ricorrente.

Ad ogni buon conto, si richiede fin da ora a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, qualora lo ritenesse necessario ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, tenendo conto sia della oggettiva impossibilità e difficoltà nel reperire i nominativi dei controinteressati sia per l'elevato numero degli stessi, di autorizzare la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso sul sito Istituzionale della Asl di Teramo.

L'Aquila, addì 19 Aprile 2022

Avv. Francesco Ortu

Avv. Benedetta Baldassarre